

Legge Regionale 9 novembre 1989, n. 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 1989 e pluriennale 1989/1991 della Regione Calabria (Legge Finanziaria).

(BUR n. 44 del 14 novembre 1989)

(Legge parzialmente abrogata dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28 ad eccezione dell'art. 5, comma 3; art. 8, commi 8, 14, 15, 16, 17 e 18; art. 17, comma 3; art. 18, comma 2; art. 24, commi 4 e 5)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alla L.R. 10 gennaio 2013, n. 1)

*Rubrica I
Servizi Generali*

Art. 1

Art. 2

*Rubrica II
Territorio*

Art. 3

Art. 4¹

Art. 5²

1.

2.

3. All'art. 1, primo comma, lett. c, della legge regionale 28 marzo 1985, n. 14, per come modificato dall' art. 5, terzo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n. 15, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: «nonché invalidi civili di guerra».

Art. 6

Art. 7³

¹Gli articoli dall'1 al 4 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

²I commi 1 e 2 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

³Gli articoli 6 e 7 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

Rubrica III
Istruzione, Cultura e Tempo libero

Art. 8⁴

1. *(abrogato)*

2. *(abrogato)*

3. *(abrogato)*

4. *(abrogato)*

5. *(abrogato)*

6. *(abrogato)*

7. *(abrogato)*

8. In attuazione di quanto stabilito dall'art. 8, ottavo comma, della legge regionale 7 luglio 1988, n.15, a partire dall'anno 1990 le rate semestrali posticipate - determinate, alle relative scadenze, a tasso variabile sulla base del tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti, ed inerenti al mutuo decennale di lire 4.000.000.000 stipulato dal Consorzio Teatrale Calabrese con il Banco di Napoli - gravano tempo per tempo e per l'intera durata dello stesso mutuo sul contributo ordinario assegnato annualmente dalla Regione al Consorzio Teatrale Calabrese, ai sensi della legge regionale 27 Agosto 1986, n. 39. A tale fine la Giunta regionale è tenuta a trasferire al Consorzio Teatrale Calabrese, di anno in anno, il contributo ordinario vincolando la quota annuale destinata all'estinzione del mutuo.

9. *(abrogato)*

10. *(abrogato)*

11. *(abrogato)*

12. *(abrogato)*

13. *(abrogato)*

14. *(abrogato)*⁵

15. All'art.8 della legge regionale 26 gennaio 1987, n.3, il secondo comma è sostituito dal seguente: "Le provvidenze che la Regione attribuisce ai Comuni per il recupero e la valorizzazione dei beni di

⁴I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 e 13 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.

⁵Comma abrogato dall'art. 7, comma 2 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 1 che precedentemente così recitava: «All'art.3, ultimo comma, della legge regionale 26 gennaio 1987, n.3, è aggiunto il seguente periodo: "Qualora la competente commissione non provveda entro 90 giorni dalla richiesta, il parere si intenda favorevolmente acquisito".».

proprietà pubblica sono costituite da contributi in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile".

16. All'art. 8, IV c., della L.R. 26.01.1987 n.3, le parole: "Fino al 30%" e le parole "fino ad altro 40%" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "Fino al 50%" e "fino ad altro 25%".

17. All'art.3, nono comma, della legge regionale 19 aprile 1985, n.16 è aggiunto il seguente periodo: "Ove entro tale termine il Consiglio regionale non provveda, il piano annuale si intende approvato".

18. All'art.14 della legge regionale 19 aprile 1985, n.17, il quinto comma è sostituito dal seguente: "La Giunta regionale, sulla base delle determinazioni della consulta di cui all'art.15 della presente legge, predispone il programma triennale ed i piani annuali di attuazione entro il 15 dicembre di ogni anno sottoponendoli al parere vincolante della commissione consiliare competente, la quale dovrà esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricezione della proposta della Giunta regionale. Ove entro tale termine la commissione non provveda, il parere si intende favorevolmente acquisito".

Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12

Art. 13

Rubrica IV Sicurezza sociale

Art. 14

Art. 15

Art. 16

Art. 17

Art. 18

Art. 19

Art. 20

Rubrica V Agricoltura

Art. 21

Art. 22

Art. 23

Art. 24

Art. 25

Art. 26

Art. 27

Art. 28

Art. 29

Art. 30

Art. 31

Art. 32

Art. 33

Art. 34

Rubrica VI

Attività produttive extragricole

Art. 35

Art. 36

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40

Art. 41

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 42

Art. 43

Art. 44

Art. 45

Art. 46

Art. 47

Art. 48

Art. 49

Art. 50⁶

⁶Gli articoli dal 9 al 50 sono abrogati dall'allegato B della L.R. 10 agosto 2011, n. 28.